



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 giugno 2019  
(OR. en)

7556/03  
DCL 1

RECH 42  
TU 1

## DECLASSIFICAZIONE

---

del documento: ST 7556/03 RESTREINT UE

data: 18 marzo 2003

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

# RESTREINT UE



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2003 (19.03)  
(OR. en)**

**7556/03**

**RESTREINT UE**

**RECH 42  
TU 1**

## **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Sylvain BISARRE, Direttore

Data di ricezione: 12 marzo 2003

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

---

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina

---

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2003) 291 defin.

**DECLASSIFIED**

All.: SEC(2003) 291 defin.

# RESTREINT UE



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.03.2003  
SEC(2003) 291 definitivo

RESTREINT UE

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica  
e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina**

(presentata dalla Commissione)

**DECLASSIFIED**

# RESTREINT UE

## A. RELAZIONE

1. L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione (qui di seguito denominato "accordo di associazione") tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina (qui di seguito denominata "la Tunisia"), dall'altro<sup>1</sup>, è entrato in vigore l'1/3/1998. L'articolo 47 di questo accordo individua la cooperazione scientifica e tecnologica come un settore di grande interesse e potenzialità particolari e prevede, tra l'altro, l'istituzione di contatti permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti.
2. La Comunità coopera da numerosi anni con la Tunisia in diversi settori scientifici e tecnologici. Molti progetti congiunti di ricerca che implicano entità di RST tunisine sono stati finanziati dalla Commissione nell'ambito dei programmi comunitari STD I, II e III (1984-1994), dell'Iniziativa AVICENNE (1992-1994), del programma INCO-DC (1995-1998) e nel quadro del programma di cooperazione internazionale con i paesi mediterranei (INCO-MED) e i paesi in via di sviluppo (INCO-DEV, 1998-2002). I settori principali di ricerca oggetto di questa cooperazione concernono la gestione razionale delle risorse idriche, la protezione degli ecosistemi e della biodiversità, la gestione integrata della zona costiera, l'agricoltura, la piscicoltura e l'agroindustria, la salute e la biotecnologia, la società dell'informazione, la protezione e la preservazione del patrimonio culturale, le scienze marine e le energie rinnovabili.
3. Nel quadro dell'attuazione di una dimensione internazionale ambiziosa dello Spazio europeo della ricerca (cfr. la comunicazione della Commissione COM(2001)346 definitivo, del 25/06/2001, "La dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca"), la Commissione sottolineava la necessità di rafforzare le sue relazioni nel campo della scienza, tecnologia ed innovazione con i paesi partner mediterranei per favorire il progresso socioeconomico dell'insieme dell'area euromediterranea.
4. Dalla creazione nel 1991 del Segretariato di Stato per la ricerca scientifica e la tecnologia, il governo tunisino ha accordato una priorità strategica alla ricerca scientifica, vista non soltanto come un mezzo di sviluppo economico e sociale del paese ma anche come una garanzia di integrazione nell'economia mondiale, in particolare attraverso gli accordi conclusi dalla Tunisia con l'Unione europea e l'Organizzazione mondiale del commercio. Questa priorità accordata al settore della RST si traduce in un aumento considerevole del finanziamento pubblico che passerà gradualmente dallo 0,45% del PIL nel 2000 all'1% nel 2004.

La legge di orientamento e programmazione della ricerca (luglio 1996) ed i suoi decreti di applicazione (1997, 1998, 2001) hanno permesso il coordinamento e la ristrutturazione del sistema nazionale di ricerca, la promozione dell'innovazione tecnologica e la valorizzazione dei risultati di ricerca. Uno dei principali obiettivi di questa strategia di rafforzamento della

---

<sup>1</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

## RESTREINT UE

RST è l'inserimento dei gruppi di ricerca tunisini negli spazi scientifici internazionali, in particolare in quello della regione euromediterranea.

5. Durante la sua visita al commissario Philippe Busquin, il 3 giugno 2002, il ministro della Ricerca scientifica e della tecnologia della Tunisia, Abdelkarim Zbidi<sup>1</sup>, ha chiesto di negoziare con la Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per completare e rafforzare le cooperazioni finora realizzate.
6. Il commissario Philippe Busquin ha accolto molto favorevolmente questa richiesta e sono state organizzate riunioni esplorative con le autorità tunisine responsabili della politica scientifica e tecnologica e con rappresentanti della comunità scientifica del paese per valutare il potenziale scientifico tunisino e il rafforzamento della sua partecipazione a ricerche di interesse comune con la Comunità europea.

I vari contatti esplorativi hanno confermato che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica con la Tunisia sarebbe vantaggioso per le due parti.

7. In conclusione, sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta della Tunisia e un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rappresenterebbe lo strumento adeguato per completare le collaborazioni in corso e estenderle a livello internazionale e regionale.

### **B. RACCOMANDAZIONE**

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare con la Repubblica tunisina un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che riguarda le attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
- poiché ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale per assisterla in questo compito e
- il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

---

<sup>1</sup> A. Zbidi è stato sostituito il 4/09/2002 da Sadok Korbi, Segretario di Stato presso il ministro dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e della tecnologia.

# RESTREINT UE

## ALLEGATO

### DIRETTIVE DI NEGOZIATO

#### **concernenti un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina**

1. Oggetto

L'oggetto dei negoziati è la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo accordo mira a stabilire una cooperazione nelle attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, in appresso denominati "programma quadro". Questa cooperazione dovrebbe essere proficua per le due parti interessate.

2. Informazione del Consiglio

La Commissione informerà il Consiglio sui risultati dei negoziati e, se necessario, su qualsiasi problema che potrebbe insorgere nel corso di essi.

3. Principi direttivi

Le cooperazioni avviate in virtù dell'accordo dovranno essere realizzate garantendo un accesso reciproco dei soggetti giuridici di ricerca delle due parti alle rispettive attività in settori simili di ricerca e sviluppo ed una tutela adeguata della proprietà intellettuale ed industriale, con l'obiettivo del vantaggio reciproco delle due parti.

4. Ambito della cooperazione

Le attività di cooperazione stabilite dal presente accordo vertono sulle attività del programma quadro alle condizioni ed entro limiti stabiliti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle regole sulla diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea.

5. Forme e modalità della cooperazione

La cooperazione assumerà le forme seguenti:

- partecipazione a pieno titolo in virtù dell'accordo di soggetti giuridici tunisini di ricerca e sviluppo ad azioni indirette di ricerca previste dal programma quadro della Comunità europea e partecipazione reciproca di soggetti giuridici di ricerca della Comunità europea a progetti tunisini in settori di ricerca simili. La

## RESTREINT UE

partecipazione di soggetti giuridici tunisini ad azioni indirette di ricerca comunitarie sarà soggetta alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ed alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro;

- visite e scambi di ricercatori, organizzazione di manifestazioni scientifiche e tecniche;
- studi e valutazioni per rafforzare e strutturare la cooperazione tra le due parti;
- promozione di qualsiasi altra attività volta a facilitare l'attuazione di questo accordo, in particolare lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e le attività di coordinamento.

### 6. Durata

L'accordo sarà concluso per una durata illimitata. Ciascuna parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

### 7. Diffusione e uso delle informazioni

La partecipazione dei soggetti giuridici tunisini alle azioni indirette di RST comunitarie e la diffusione e la valorizzazione dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale saranno soggette alle norme applicabili ai programmi di ricerca comunitari stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato e, se del caso, ai principi direttivi che disciplinano la concessione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi con i paesi terzi, enunciati nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 26 giugno 1992.

I soggetti giuridici comunitarie che partecipano, nel quadro del presente accordo, ad attività di ricerca tunisine godranno, *mutatis mutandis*, degli stessi diritti e obblighi dei soggetti tunisini per le attività considerate.

### 8. Finanziamento

Alla partecipazione degli organismi di ricerca tunisini alle azioni comunitarie indirette di ricerca del programma quadro si applicheranno le disposizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato CE per i soggetti giuridici dei paesi terzi.

### 9. Gestione dell'accordo

Sarà istituito un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica per promuovere, monitorare e valutare le diverse attività previste dall'accordo. Sarà

## **RESTREINT UE**

composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti della Repubblica tunisina. I compiti previsti dal comitato misto saranno svolti da un sottocomitato "Innovazione e ricerca" non appena questo sarà istituito nell'ambito dell'accordo di associazione. Di norma, il comitato si riunirà una volta l'anno. Riunioni straordinarie potranno essere organizzate su richiesta di una o l'altra parte. Le sue conclusioni saranno trasmesse, per informazione, al Comitato di associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea ed il paese interessato.

**DECLASSIFIED**

# RESTREINT UE

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

**Settore di intervento: RST**

**Attività: Cooperazione scientifica e tecnologica internazionale**

**DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE A NEGOZIARE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA**

### 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

#### 1.1 Linea(e) di bilancio interessata(e)

Le spese legate alle attività di controllo e attuazione dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi che fanno parte del programma quadro comunitario di RST (capitoli B6-6013).

### 2. DATI GLOBALI IN CIFRE

#### 2.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (stima)

a. **Attività preparatorie ed esame delle attività di cooperazione:** riunioni del comitato misto di cooperazione S&T, scambi di informazioni, attività di coordinamento, visite di funzionari e di esperti in Tunisia: 40 000 €

b. **Workshop/riunioni scientifiche e tecniche:** 60 000 €

TOTALE: 100 000 €/anno

### 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione	Partecipazione	Rubrica PF
			EFTA	paesi candidati	
SNO	SD	NO	SÌ	SÌ	N. 3

### 4. BASE GIURIDICA

– Articoli 170 e 300 del trattato CE

#### 4.1 Titolo e riferimento

– Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300.

– Decisione 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo

# RESTREINT UE

tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

## 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

### 5.1. Necessità dell'intervento comunitario

L'intervento di bilancio della Comunità è indispensabile in quanto questo accordo di cooperazione contribuisce all'attuazione del programma quadro, come la linea di bilancio relativa alle spese di funzionamento sostenute dalla Comunità (missioni di esperti e di funzionari dell'UE), organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Tunisia.

#### 5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'obiettivo essenziale è di dare impulso alla cooperazione tra la Comunità europea e la Tunisia nei settori previsti dai programmi quadro di RST.

- l'accordo è volto a permettere alla Comunità europea e alla Tunisia di trarre profitto, sulla base del principio del reciproco vantaggio, dei progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei loro rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria tunisine ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione, indipendente e non sovvenzionata, di organismi stabiliti nella Comunità a progetti tunisini;
- i beneficiari, nella CE e in Tunisia, saranno le comunità scientifiche, l'industria ed il pubblico in generale, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

#### 5.1.2 Durata

L'accordo sarà concluso per una durata illimitata. Ogni Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

### 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

#### 5.2.1 Tipo di spese

Finanziamento al 100% (missioni di funzionari della Commissione in Tunisia; organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni in Europa e in Tunisia).

## 6. INCIDENZA FINANZIARIA

### 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

#### 6.1.1 Spese per la gestione della decisione (stima)

Scadenario indicativo degli stanziamenti (in milioni di euro)

## RESTREINT UE

	2003	2004	2005	2006	2007
Stanziamenti d'impegno	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stanziamenti di pagamento	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

### 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

#### 7.1 Modalità di controllo

L'accordo di cooperazione sarà regolarmente valutato dai servizi competenti della Commissione.

Questa valutazione riguarderà i punti seguenti:

- a. Rilevazione delle informazioni disponibili: sulla base dei dati derivati dai programmi specifici dei programmi quadro.
- b. Valutazione globale dell'azione: una valutazione di tutte le attività di cooperazione condotte nel quadro dell'accordo sarà realizzata dai servizi della Commissione.

### 8. MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati sia dal suo personale, sia da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglierà questi ultimi liberamente, evitando ogni rischio di conflitti di interesse che potrebbe segnalarle la parte sottoposta all'audit.

Nell'attuazione delle attività di ricerca, la Commissione si assicurerà inoltre che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, da misure e sanzioni proporzionate e dissuasive.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

In particolare, nei *contratti* dovranno figurare i punti seguenti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della CE mediante l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- il contributo di controlli amministrativi nel settore della lotta antifrode,

## **RESTREINT UE**

conformemente ai regolamenti n. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;

- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento generale n. 2988/95, compresa la compilazione di una lista nera;
- la possibilità che gli eventuali ordini di riscossione in caso di irregolarità e di frode siano oggetto di un'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 164 del trattato CEEA.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca; questa unità e la Corte dei conti dell'Unione europea effettueranno ispezioni in loco.

**DECLASSIFIED**